

Tempi genitori-figli, scelte non paritetiche da motivare

Famiglie divise

La Cassazione promuove le decisioni diverse, guidate dall'interesse dei minori

Le soluzioni a esigenze pratiche non contrastano con la bigenitorialità

Giorgio Vaccaro

I figli di coppie divise hanno il diritto di mantenere i rapporti con entrambi i genitori, ma il principio della bigenitorialità non impone tempi di frequentazione paritetici tra i figli e ciascun genitore. Il giudice di merito può infatti individuare, nell'interesse del minore, un assetto diverso.

È però importante che la scelta delle modalità di visita del genitore non collocatario sia motivata. Sono questi i principi chiariti dalla Cassazione in relazione ai tempi di frequentazione dei figli con il genitore che, dopo la separazione, non è più convivente.

L'affidamento

In nome del principio della bigenitorialità, il nostro ordinamento predilige l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori. Tuttavia, questa preferenza va valutata alla luce dell'«esclusivo interesse morale e materiale» dei figli, che è il criterio fondamentale a cui deve attenersi il giudice. Questo criterio può quindi guidare a scelte diverse rispetto all'affidamento condiviso.

Secondo la Cassazione (ordinanza 11122 del 24 aprile 2024), il giudice chiamato a decidere sull'affidamento dei figli minori deve infatti privilegiare il genitore «che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore». Per individuare questo genitore occorre fare «un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio», fondato sulle modalità con cui il genitore ha svolto fino a quel momento il proprio ruolo (tenendo conto delle capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto) e sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al figlio. Occorre inoltre considerare le «ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli».

La Suprema corte precisa anche che, per quanto ai giudici sia riconosciuta un'ampia libertà nel decidere l'affidamento dei figli minori, è necessario illustrare le ragioni alla base della scelta.

La frequentazione

Insieme al regime di affido condiviso, il principio della bigenitorialità porta a privilegiare la frequentazione paritaria tra ciascun genitore e i figli minori. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che quest'ultima ha «natura tendenziale», ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti. Così, la Cassazio-

ne, con l'ordinanza 19069 dell'11 luglio 2024, ha stabilito che non viola il principio della bigenitorialità la decisione del giudice di merito che, con motivazione chiara, comprensibile e congrua, abbia ritenuto che i tempi di bigenitorialità paritetici non fossero conciliabili con la tenera età del figlio, tanto da escludere il pernottamento presso la casa del padre; la Suprema corte ha quindi confermato il provvedimento del giudice di merito, che ha comunque assicurato il diritto di visita e la possibilità per il padre di stare con il figlio a fine settimana alternati e per due pomeriggi infrasettimanali.

Già con l'ordinanza 16125 del 28 luglio 2020 la Cassazione aveva ritenuto legittima, perché correttamente motivata, la decisione del giudice di merito di prevedere un solo pernottamento alla settimana del figlio piccolo a casa del padre.

Si tratta di decisioni guidate dall'interesse del minore. Del resto, come la Cassazione ha chiarito con l'ordinanza 4790/22, «la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l'altro, e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta meriti conferma, ma dall'attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l'individuazione di un ambiente di vita e di riferimento. In siffatta cornice a essere in gioco non è pertanto il diritto alla bigenitorialità (...) ma più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore gestibilità e comodità delle esigenze di vita dei figli minori senza ipotecare di quel diritto, riconoscimento e tutela».